



COMUNE DI MOLAZZANA

Prov. Di Lucca

Via Parco Rimembranza, 11 55020 Molazzana

Tel. 0583760151

tecnico@comune.molazzanai.lu.it

comune.molazzana@postacert.toscana.it

CAPITOLATO DI GARA

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente affidamento è la gestione, secondo la propria particolare destinazione d'uso, degli immobili destinati a "bivacchi alpini" siti in loc. Piglionico e distinti in NCEU Sez. C, foglio 27, mappali 2958 e 2960

Sono inclusi nella dotazione degli edifici i componenti di arredo attualmente presenti.

ART. 2

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della gestione delle strutture di cui all'articolo 1 avverrà mediante gara pubblica sulla scorta di quanto stabilito dal presente capitolato e nel relativo banda di gara. Si procederà alla aggiudicazione anche qualora pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata dell'affidamento della gestione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dalla data della stipula dell'apposita convenzione, rinnovabile per successivi sei anni previa espressa deliberazione in tal senso assunta dalla Giunta Comunale. In sede di rinnovo potranno essere ridefinite le condizioni economiche del contratto

ART. 4

IMPORTI

A fronte della presente concessione il gestore non è previsto un canone da corrispondere al Comune, ma il soggetto proponente dovrà presentare un progetto di gestione che preveda un **minimo di 6.000,00 di investimenti materiali (corrispondenti ad 1.000,00 annuali)** che alla fine del periodo di gestione rimarranno nella struttura senza che il concessionario abbia nulla a che pretendere a nessun titolo.

ART. 5

INTERRUZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'uso dei beni dati in concessione dovrà essere effettuato nel pieno rispetto del programma di gestione presentato dal concessionario unitamente all'offerta. In caso di mancato rispetto o di non attuazione del programma il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. Parimenti il concessionario non potrà sospendere o interrompere la gestione, salvo casi di forza maggiore, pena la risoluzione del rapporto. Ove per causa di forza maggiore (sciopero, calamità naturali etc.) la gestione non potesse essere espletata nei termini previsti, la ditta dovrà darne tempestivo avviso al Comune. È altresì vietata la cessione del presente contratto o la sua sublocazione senza preventivo assenso del Comune. In caso di cessione non autorizzata, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto.

ART.6 ACCESSO E INTERVENTI SULL'IMMOBILE DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie e di modificare i luoghi e le cose concesse nel rispetto delle finalità di gestione. Dette operazioni dovranno comunque essere concordate con un tempo di preavviso proporzionato all'entità dell'intervento. Il Comune si riserva la facoltà di controllare, anche mediante ispezioni da effettuarsi con i propri addetti o incaricati, l'osservanza da parte del concessionario di tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato.

ART. 7 OBBLIGHI DELLE PARTI

Il comune si impegna alla consegna degli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Rimangono completamente a carico del concessionario:

1. l'attivazione delle licenze commerciali e di tutte le altre autorizzazioni e permessi;
2. il pagamento del canone, tutta l'ordinaria manutenzione, le attrezzature, la conservazione degli arredi e degli utensili che al momento della consegna saranno oggetto di inventario;
3. il pagamento di tutte le spese gestionali relative agli immobili e alle attività connesse (imposte e tasse sulle licenze, spazzatura, depurazione, acquedotto, insegne pubblicitarie, telefono, gas fonti di riscaldamento, elettricità);
4. le assicurazioni necessarie e attinenti i beni concessi e le relative attività;
5. l'effettuazione degli interventi che eventualmente si rendessero necessari per l'adeguamento delle strutture finalizzate all'espletamento delle attività e non previste nel progetto di gestione;
6. l'esecuzione degli interventi di cui al punto precedente è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune e non dà diritto a forma di rivalsa alcuna, fatti salvi espliciti accordi in merito;

ART. 8
RESPONSABILITÀ

Tutte le responsabilità civili e penali riguardanti la gestione e le attività connesse rimangono a carico del concessionario. Gli è fatto obbligo l'iscrizione presso i pubblici Istituti di Previdenza e Assistenza del personale che opera presso le strutture a qualsiasi titolo. Il concessionario si obbliga altresì all'applicazione del C.C.N.L. di categoria.

Tutti gli oneri e gli obblighi previdenziali e assicurativi inerenti l'attività oggetto della presente concessione rimangono ad esclusivo carico della medesimo.

ART. 9
PIANI INFORTUNISTICI

Il gestore si impegna alla redazione di uno specifico piano di sicurezza, che dovrà essere aggiornato secondo le disposizioni di legge.

Resta inteso che l'aggiudicatario esonera completamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempimenti.

ART. 10
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
PER LA GESTIONE DELL'IMMOBILE

Nell'ambito della gestione dell'immobile l'aggiudicatario si impegna:

1. a favorire l'occupazione delle maestranze locali con particolare riguardo ai giovani in cerca di prima occupazione;
2. a organizzare a favorire forme di fruizione della struttura ai fini turistici e didattici,

ART. 11
PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario è tenuto a rifondere al Comune tutti i danni causati alle strutture per imperizia o uso improprio, per lo smarrimento e deperimento degli arredi e degli utensili. Ove la stessa non provveda nei tempi e nei modi richiesti dall'Ente proprietario il Comune si avvarrà sulla cauzione definitiva, che dovrà essere successivamente reintegrata pena la risoluzione del presente contratto.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la convenzione qualora, in contrasto con l'impegno assunto, la gestione non rispetti quanto previsto dal capitolato e dal bando di gara.

Qualora la mancanza di rispetto degli impegni non sia di particolare gravità sarà provveduto, prima della risoluzione, a richiamare per iscritto il gestore al rispetto di quanto convenuto, l'inottemperanza ad uno specifico richiamo darà luogo alla risoluzione.

ART. 12
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà produrre una cauzione definitiva pari ad € 1.500,00.

Tale cauzione potrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La stessa sarà restituita alla Ditta aggiudicataria alla scadenza del periodo di gestione e risolta ogni eventuale contestazione.

ART. 13

RINVIO AD ALTRE NORMATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato è fatto rinvio alle discipline contenute nel codice civile e nelle altre normative vigenti in materia. La registrazione della Convenzione avverrà a cura e a carico del concessionario.

LA DITTA

IL TECNICO COMUNALE

f.to Irene Bonugli